



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - QUARTU SANT'ALENI  
Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza nr. 13 del 27/04/2023

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza n. 66 del 10/8/2012 è stato disciplinato in questo Comune l'orario di "utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, e per l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, negli esercizi (chioschi) ubicati su aree demaniali marittime";
- l'Ordinanza Balneare R.A.S. approvata con Determinazione n. 1532/17633 del 07/05/2021 pubblicata sul sito della Regione Sardegna in data 07/6/2022, "Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo" che all'articolo 3 lettera j) dispone il divieto di "utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente.";
- con Ordinanza Sindacale n. 53 del 08/06/2022, in ottemperanza alla sopra citata Ordinanza Balneare, sono stati stabiliti gli orari di divieto dell'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora nelle aree demaniali marittime;

**Dato atto che** ad oggi l'Ordinanza Balneare R.A.S. n.1532/17633 non risulta sostituita e pertanto ha piena validità ed efficacia fino all'emanazione di nuove disposizioni;

**Preso atto** che obiettivamente l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora ha creato e crea grave disturbo alla quiete pubblica;

**Ritenuto** di dover confermare, anche per l'anno in corso, l'orario di "utilizzo di apparecchi di diffusione sonora che potrebbero recare disturbo alla quiete pubblica", negli stabilimenti balneari e negli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle aree demaniali marittime;

**Richiamato** il Piano di classificazione acustica approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 44/2011;

**Visti** gli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

**Tutto ciò premesso**, ravvisata la necessità di revocare ogni atto precedente per quanto in contrasto con le disposizioni che seguono

ORDINA

negli stabilimenti balneari e negli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande regolarmente autorizzati ubicati nelle aree demaniali marittime, il divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, nei seguenti orari:

- dal 01 giugno al 30 settembre – il venerdì e sabato, come anche in occasione di prefestivi e festivi infrasettimanali: **dalle ore 01:00 alle ore 08:00;**
- per il resto dell'anno e per le giornate dalla domenica al giovedì: **dalle ore 24:00 alle ore 08:00;**

Negli orari in cui è autorizzato l'utilizzo degli apparecchi di emissione sonora dovranno essere rispettati i limiti del piano comunale di classificazione acustica sopra citato. In particolare i valori di emissione sonora dovranno essere tali per cui, i livelli di immissione sonora, in corrispondenza del più vicino ricettore presente nelle zone acustiche non dovrà superare i seguenti limiti:

Valori limite assoluti di immissione (Leq in dB(A))		
Classi Acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I	50	40
II	55	45

III	60	50
IV	65	55
V	70	55
VI	70	70

Il rispetto dei predetti dovrà essere dimostrato a mezzo di una relazione previsionale di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato in materia di acustica, che contempli le diverse modalità di utilizzo dei sistemi di emissione acustica e degli elementi posti a mitigazione del rumore. La strumentazione sonora impiegata per gli intrattenimenti musicali dovrà essere dotata di apposito sistema di taratura che dovrà essere coerente con la relazione previsionale di impatto acustico e non potrà essere modificato.

È vietato qualsiasi trattenimento danzante in locali non preventivamente autorizzati ai sensi degli artt.68, 69 e 80 T.U.L.P.S.

Le emissioni sonore per manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate (riconducibili agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.) devono cessare entro le ore 24.00. Il Sindaco ha facoltà di concedere apposita proroga;

È consentita inoltre la facoltà di deroga al presente provvedimento, su richiesta motivata di eventuali soggetti interessati per particolari eventi e serate.

## **SANZIONI**

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del c.p. nonché per quanto previsto dall'articolo 650 del c.p., eventuali violazioni derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni sopra richiamate comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di riferimento alle quali viene aggiunta, nel caso di violazione degli orari consentiti dei piccoli trattenimenti musicali, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 500,00.

## **DEMANDA**

alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

## **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione.

La presente si trasmette a: Comando di Polizia Municipale; Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo; Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena; Commissariato di pubblica sicurezza; Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale; Comando Provinciale Guardia di Finanza e al Settore Servizi Tecnologici per gli adempimenti di competenza ed al Prefetto per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Amministrazione Comunale.

LA DIRIGENTE PROPONENTE

Ing. Anna Maria Ravastini

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/05)

**Graziano Ernesto Milia Ph. D.**

